

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco e alla Giunta

Ai Consiglieri Comunali

MOZIONE

Oggetto: esclusione dal calcolo Isee delle indennità di carattere previdenziale e assistenziale per gli utenti con disabilità.

PREMESSO CHE:

- l'art. 49 comma 3, lettera b) della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 in merito al "Concorso alla copertura del costo dei servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari", prevede "ai fini della valutazione della situazione economica equivalente dell'assistito, il computo di eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale percepite dall'utente, e considerate esenti ai fini IRPEF";
- le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 838, 841 e 842 del 2016, hanno indicato, tra le altre, una ridefinizione nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, stabilendo che l'indennità di accompagnamento e tutti gli altri trattamenti assistenziali legati alla disabilità debbano essere considerati di natura risarcitoria, e dunque non quantificati nel reddito ISEE;

- in particolare il Consiglio di Stato nella sentenza n. 838 afferma che “l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale”, e ulteriormente afferma che l’ISEE “non può compiere l’artificio di definire reddito un’indennità o un risarcimento, ma deve considerarsi per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e già in sé non altrimenti rimediabile”;
- nelle successive sentenze il Consiglio di Stato, dando rilievo ai parametri costituzionali degli artt. 3 e 32, accorda con gli appellanti che “ricomprensione tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito – come se fosse un lavoro o un patrimonio – ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma una ‘remunerazione’ del suo stato di invalidità”.

CONSIDERATO CHE:

- a causa del mancato tempestivo aggiornamento della normativa regionale alle sentenze del Consiglio di Stato del 2016, diversi Comuni hanno continuato a loro volta, per effetto dei propri

regolamenti, ad applicare ai fini del calcolo ISEE, anche quelle indennità e trattamenti assistenziali legati alla disabilità, come ad esempio le pensioni di invalidità e di accompagnamento;

- anche il Difensore Civico Regionale, alla luce delle sentenze del Consiglio di Stato, si è recentemente espresso sulla materia, invitando la Regione ad intervenire a tutela dei cittadini ed invitando i Comuni a rivalutare i propri regolamenti.

PRESO ATTO CHE:

- la questione è stata anche affrontata dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, la quale, con proprio atto di indirizzo approvato in data 23 luglio 2019, ha impegnato la Giunta regionale "a studiare l'introduzione di criteri che possano escludere nel conteggio dell'ISEE la parte inerente il calcolo nella definizione di reddito imponibile, anche dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da PA. Si intendono a tal fine tutte le pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente";

- successivamente, con art. 15 della Legge Regionale 10 dicembre 2019, n. 29 è stata abrogata la lettera b) del comma 3 dell'art. 49 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 citata in premessa.

VALUTATO:

- urgente e necessario verificare la coerenza dei nostri regolamenti comunali in materia, adeguandoli, se necessario, a quanto dettato dalle sentenze del Consiglio di Stato ed alla recente modifica alla normativa regionale, rimuovendo così una possibile illegittima applicazione della normativa ISEE, come definita dal DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA:

- a verificare, nei relativi regolamenti comunali, se nella determinazione della compartecipazione alle spese dei servizi erogati, viene atteso quanto disposto dalle sentenze del Consiglio di Stato, nn. 838, 841 e 842 del 2016 e dalla recente modifica alla normativa regionale, prevedendo quindi l'esclusione dal reddito disponibile per il calcolo dell'ISEE dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità;

- nel caso in cui da tale verifica risultassero dei regolamenti non conformi, di proporre urgentemente all'approvazione di questo Consiglio Comunale, le dovute modifiche ai regolamenti stessi.

18/12/2019

Gruppo Lega per Salvini Premier

Federica Boccaletti, Giulio Bonzanini, Antonio Russo